



# COMUNE DI CURINGA

(Provincia di Catanzaro)

## ORDINANZA N° 118 dell'8 giugno 2020

**OGGETTO: Disciplina per l'approvvigionamento idrico dalla fontana pubblica esistente in c.da Zecca del comune di Curinga (SP 91).**

### SINDACO

■ **Premesso** che in C.da Zecca, sulla SP 91, esiste una fontana pubblica dove quotidianamente si recano per attingere acqua molti cittadini sia di Curinga sia dei paesi vicini;

■ **Considerato che:**

- molto spesso un solo cittadino preleva un grande quantitativo di acqua costringendo, data la modesta portata della fonte, altri cittadini a lunghe attese;

- tale situazione è motivo di frequenti diverbi che, degenerando, potrebbero essere causa di turbativa della sicurezza e dell'ordine pubblico;

■ **Ritenuto**, pertanto, di dover stabilire un quantitativo massimo di acqua prelevabile da ciascun cittadino, adottando il criterio del turno;

■ **Visti:**

- Gli artt. 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, nr. 267 e s.m.i.;

- Lo Statuto Comunale,

### ORDINA

- 1. Il quantitativo massimo di acqua prelevabile, da ciascuna persona e per ciascun turno, dalla fontana pubblica sita in c.da Zecca (SP 91) è di litri 25 (venticinque);**
- 2. Chi ha necessità di superare tale quantitativo deve, pertanto, aspettare il turno successivo mettendosi in coda alla fila;**

### DEMANDA

**All'Ufficio Tecnico Comunale per l'apposizione della segnaletica necessaria.**

## AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per le trasgressioni alla presente ordinanza è prevista una **sanzione amministrativa di € . 180,00**

Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa:

1. Al Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
2. Al Comando di Polizia Locale di Curinga;
3. Al Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Manutenzione.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre ricorso, alternativamente, al TAR della Calabria, ai sensi della Legge nr. 1034/71, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24.11.1971, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché tutti gli agenti di P.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza Municipale, 08.06.2020.

II SINDACO

f.to Dott. Vincenzo SERRAO